



Ministero dello Sviluppo Economico

DIPARTIMENTO PER L'IMPRESA E L'INTERNAZIONALIZZAZIONE
Direzione Generale per il Mercato, Concorrenza, Consumatori,
Vigilanza e Normativa Tecnica
Div IV promozione della concorrenza

Risoluzione n. 168254 del 15 ottobre 2013

Oggetto: D.Lgs. 6 agosto 2012 n.147 – SCIA – Applicabilità al commercio su aree pubbliche.

Si fa riferimento alla e-mail del 18/09/2013 nella quale codesta Federazione fa presente di avere avuto notizia tramite organi di stampa che la scrivente, in due pareri (prot. n.0086951, del 24/05/2013 e prot. n.0074808, del 6/05/2013) avrebbe sostenuto *“la possibilità del superamento del regime autorizzatorio”*. Chiede, pertanto, precisazioni e l’invio delle risoluzioni citate.

Al riguardo, si fa presente quanto segue.

Preliminarmente si richiama il contenuto dell’art.28, commi 1 e 4, il quale dispone che il commercio sulle aree pubbliche, svolto sia su posteggi dati in concessione per dieci anni sia su qualsiasi area purché in forma itinerante *“(…) è soggetto ad apposita autorizzazione rilasciata a persone fisiche, a società di persone, a società di capitali regolarmente costituite o cooperative”* (comma 1) e che *“L’autorizzazione all’esercizio dell’attività di vendita sulle aree pubbliche esclusivamente in forma itinerante è rilasciata, in base alla normativa emanata dalla regione, dal comune nel quale il richiedente, persona fisica o giuridica, intende avviare l’attività”* (comma 4).

Da tali disposizioni si evince, quindi, che l’esercizio dell’attività di vendita su aree pubbliche è pertanto soggetto ad autorizzazione ed è regolato sulla base della normativa regionale, rientrando nella potestà dell’ente locale stabilire limiti e modalità di esercizio.

Premesso quanto sopra, si richiama, poi, l’articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241, nella formulazione vigente, il quale sancisce l’inammissibilità dell’istituto della SCIA nei casi in cui, ai fini dell’avvio di un’attività, la disciplina di settore disponga la necessità di strumenti di programmazione.

Nello specifico, infatti, prevede espressamente che la segnalazione certificata di inizio di attività sostituisce *“ogni atto di autorizzazione, licenza, concessione non costitutiva, permesso o nulla osta comunque denominato, comprese le domande per le iscrizioni in albi o ruoli richieste per l’esercizio di attività imprenditoriale, commerciale o artigianale il cui rilascio dipenda*



esclusivamente dall'accertamento di requisiti e presupposti richiesti dalla legge o da atti amministrativi a contenuto generale, e non sia previsto alcun limite o contingente complessivo o specifici strumenti di programmazione settoriale per il rilascio degli atti stessi (...)".

Riguardo all'attività commerciale sulle aree pubbliche, infine, si richiama il comma 3 dell'articolo 70 del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59 e s.m.i., il quale ha modificato il comma 13 dell'articolo 28 del decreto legislativo n. 114 del 1998 ed esplicitato gli strumenti di programmazione. Tale articolo non ha subito modifiche ad opera del successivo decreto legislativo 6 agosto 2012, n. 147. La normativa nazionale di settore, pertanto, ha sancito l'applicazione dell'istituto dell'autorizzazione, nella formulazione del silenzio assenso entro i 90 giorni, sia nel caso di attività esercitate tramite posteggio che in forma itinerante (cfr. circolare n. 3637/C del 10-8-2010).

Nonostante il contenuto del dettato normativo richiamato, ossia le disposizioni concernenti l'istituto applicabile all'avvio dell'attività in discorso, la scrivente, nelle due risoluzioni citate in premessa, non ha potuto esimersi dal sostenere che l'attività in discorso potrebbe essere oggetto di una revisione delle modalità di accesso, finalizzata, sia alla semplificazione, sia ad una più efficace azione di controllo da parte della Pubblica Amministrazione.

In tal senso, ha richiamato le numerose norme di semplificazione e liberalizzazione emanate che evidenziano, appunto, come le modalità di programmazione e gli istituti applicabili per l'avvio dell'attività non possano essere più fondati su meccanismi restrittivi e, in particolare, l'art.1 del D.L. 24 gennaio 2012, n.1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n.27 che prevede, appunto, l'abrogazione delle norme che pongono divieti e restrizioni alle attività economiche che non siano adeguati o non proporzionati alle finalità pubbliche perseguite, nonché delle disposizioni di pianificazione e programmazione territoriale con prevalente finalità o contenuto economico che pongono limiti, programmi e controlli non ragionevoli, ovvero non adeguati o non proporzionati rispetto alle finalità pubbliche dichiarate e che in particolare impediscono, condizionano o ritardano l'avvio di nuove attività economiche o l'ingresso di nuovi operatori economici, ponendo un trattamento differenziato rispetto a quelli già esistenti sul mercato, ovvero alterano le condizioni di piena concorrenza fra gli operatori economici.

In conseguenza di quanto sopra, la scrivente ha ritenuto di evidenziare, nelle citate note, la possibilità della suindicata revisione anche tenuto conto della circostanza che essendo venuti meno nel frattempo i relativi meccanismi programmatori per contingenti connessi alla domanda di mercato, l'autorizzazione è solo un residuo della disciplina previgente e costituisce un inutile inadempimento burocratico privo di alcuna discrezionalità amministrativa. Quest'ultima è infatti esercitata dagli enti locali in sede di programmazione, che per quanto riguarda il commercio sulle aree pubbliche in sede fissa, significa individuare aree da destinare a tali attività in forma di mercato o fiere e nell'organizzare le stesse in posteggi da assegnare agli operatori; per quanto riguarda l'attività di commercio su area pubblica in forma itinerante significa individuare le aree del territorio comunale che possono essere escluse per l'intera giornata o per determinati orari dall'ambito del libero svolgimento di tali attività.



In tal senso, peraltro, può sostenersi applicabile, ad avviso della scrivente, l'istituto della SCIA anche ai subingressi nella titolarità e gestione delle attività di commercio su aree pubbliche, ai quali la precedente nota di codesta Federazione, del 2 febbraio c.a., faceva riferimento.

Del resto, già il D.lgs. 31 marzo 1998, n.114, aveva eliminato l'autorizzazione nel caso di subingresso nell'esercizio dell'attività sulle aree pubbliche stante il disposto di cui all'art.30, comma 1, per effetto del quale si applicava anche alla fattispecie in discorso l'art.26, comma 5. Detta ultima disposizione, infatti, non risultava in contrasto con alcuna norma del titolo X del decreto n.114.

Si conclude precisando che si trasmettono le citate note prot. n.008695 e prot. n.0074808, come richiesto da codesta Federazione.

IL DIRETTORE GENERALE
(Gianfrancesco VECCHIO)

